

2009 - 2014

Commissione giuridica

2013/0119(COD)

30.9.2013

EMENDAMENTI44 - 95

Progetto di relazione Bernhard Rapkay (PE516.765v01-00)

Libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea

Proposta di regolamento (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD))

AM\1004664IT.doc PE519.782v01-00

Unita nella diversità

 $AM_Com_LegReport$

Emendamento 44 Alexandra Thein

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'*accettazione* di alcuni documenti pubblici nell'Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'*utilizzo* di alcuni documenti pubblici nell'Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

(La presente modifica si applica alla totalità del testo legislativo; con l'approvazione dell'emendamento si rendono necessari adeguamenti nell'intero testo).

Or. de

Emendamento 45 Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) *L'autenticazione* dei documenti pubblici tra gli Stati membri è disciplinata da vari accordi e convenzioni internazionali, conclusi prima che fosse istituita la cooperazione amministrativa e giudiziaria a livello di Unione, in particolare prima che fossero adottati strumenti legislativi settoriali dell'Unione che disciplinano l'accettazione transfrontaliera di determinati documenti pubblici. In ogni caso, gli obblighi imposti da tali strumenti possono essere gravosi per i cittadini e le società o altre imprese e non offrono soluzioni soddisfacenti per

Emendamento

(4) La verifica della veridicità dei documenti pubblici tra gli Stati membri è disciplinata da vari accordi e convenzioni internazionali, conclusi prima che fosse istituita la cooperazione amministrativa e giudiziaria a livello di Unione, in particolare prima che fossero adottati strumenti legislativi settoriali dell'Unione che disciplinano l'accettazione transfrontaliera di determinati documenti pubblici. In ogni caso, gli obblighi imposti da tali strumenti possono essere gravosi per i cittadini e le società o altre imprese e non offrono soluzioni soddisfacenti per

semplificare l'accettazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri.

semplificare l'accettazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

È da escludersi il riconoscimento del contenuto dei documenti pubblici rilasciati dalle autorità di altri Stati membri. In aggiunta, in 23 Stati membri la procedura notarile di autenticazione è una procedura speciale e complessa, prevista dalla legge, che implica una verifica legale dei contenuti, la responsabilità del notaio e il conferimento di un particolare valore probatorio al documento. La confusione terminologica deve essere evitata.

Emendamento 46 Alexandra Thein

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai documenti pubblici redatti dalle autorità degli Stati membri e dotati di valore probatorio ufficiale per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio o unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza, nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali. La semplificazione dell'accettazione di queste categorie di documenti pubblici tra gli Stati membri dovrebbe apportare vantaggi tangibili ai cittadini e alle società o altre imprese dell'Unione. Per la loro diversa natura giuridica, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti redatti da privati, nonché i documenti redatti da autorità di paesi terzi.

Emendamento

(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ad estratti dei registri di stato civile (certificati di nascita, certificati di morte, certificati di matrimonio e di unione registrata ecc.) e di altri determinati registri pubblici, come in particolare il registro anagrafico, i registri sulla proprietà intellettuale e i casellari giudiziali. La semplificazione dell'accettazione di queste categorie di documenti pubblici tra gli Stati membri dovrebbe apportare vantaggi tangibili ai cittadini e alle società o altre imprese dell'Unione. Per la loro diversa natura giuridica, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti redatti da privati, nonché i documenti redatti da autorità di paesi terzi.

Or. de

Emendamento 47 Hubert Pirker, Angelika Niebler

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai documenti pubblici redatti dalle autorità degli Stati membri e dotati di valore probatorio ufficiale per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio o unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza, nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali. La semplificazione dell'accettazione di queste categorie di documenti pubblici tra gli Stati membri dovrebbe apportare vantaggi tangibili ai cittadini e alle società o altre imprese dell'Unione. Per la loro diversa natura giuridica, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti redatti da privati, nonché i documenti redatti da autorità di paesi terzi.

Emendamento

(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai seguenti documenti rilasciati dalle autorità di uno Stato membro: estratti dal registro delle nascite, estratti dal registro dei decessi, documenti di cambio del nome, estratti dal registro dei matrimoni e unioni registrate, certificati di filiazione, certificati di adozione, conferme delle registrazioni, documenti relativi a cittadinanza e nazionalità, estratti dal registro immobiliare, estratti dal registro delle imprese, estratti dai registri relativi alla proprietà intellettuale ed estratti dai casellari giudiziali. La semplificazione dell'accettazione di queste categorie di documenti pubblici tra gli Stati membri dovrebbe apportare vantaggi tangibili ai cittadini e alle società o altre imprese dell'Unione. Per la loro diversa natura giuridica, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti redatti da privati. nonché i documenti redatti da autorità di paesi terzi.

Or. de

Emendamento 48 Antonio Masip Hidalgo

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento dovrebbe

Emendamento

(5) Il presente regolamento dovrebbe

AM\1004664IT.doc 5/33 PE519.782v01-00

applicarsi ai documenti pubblici redatti dalle autorità degli Stati membri e dotati di valore probatorio ufficiale per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio o unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza, nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali. La semplificazione dell'accettazione di queste categorie di documenti pubblici tra gli Stati membri dovrebbe apportare vantaggi tangibili ai cittadini e alle società o altre imprese dell'Unione. Per la loro diversa natura giuridica, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti redatti da privati, nonché i documenti redatti da autorità di paesi terzi.

applicarsi agli estratti degli atti presenti nei registri di stato civile (atti di nascita, atti di decesso, atti di matrimonio e di unione registrata, ecc.) e agli estratti degli atti presenti in altri registri pubblici quali in particolare il registro anagrafico, i registri relativi alla proprietà intellettuale e gli estratti dei casellari giudiziali. La semplificazione dell'accettazione di queste categorie di documenti pubblici tra gli Stati membri dovrebbe apportare vantaggi tangibili ai cittadini e alle società o altre imprese dell'Unione. Per la loro diversa natura giuridica, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti redatti da privati, nonché i documenti redatti da autorità di paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 49 Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai documenti pubblici redatti dalle autorità degli Stati membri e dotati di valore probatorio ufficiale per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio o unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza, nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali. La semplificazione dell'accettazione di queste categorie di documenti pubblici tra gli Stati membri dovrebbe apportare vantaggi tangibili ai cittadini e alle società

Emendamento

(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai documenti pubblici redatti dalle autorità degli Stati membri e dotati di valore probatorio ufficiale per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio o unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza, nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali. La semplificazione dell'accettazione di queste categorie di documenti pubblici tra gli Stati membri dovrebbe apportare vantaggi tangibili ai cittadini e alle società

PE519.782v01-00 6/33 AM\1004664IT.doc

o altre imprese dell'Unione. Per la loro diversa natura giuridica, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti redatti da privati, nonché i documenti redatti da autorità di paesi terzi.

o altre imprese dell'Unione. Per la loro diversa natura giuridica, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i documenti redatti da privati, nonché i documenti redatti da autorità di paesi terzi. Il regolamento non deve applicarsi ai documenti che contengono un accordo tra due o più parti.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento deve applicarsi strettamente e unicamente ai documenti pubblici ed escludere i documenti, sia autenticati che certificati, che riflettono un accordo personale (per esempio contratti, atti, statuti sociali ecc.).

Emendamento 50 Alajos Mészáros

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Lo scopo del presente regolamento non è di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio, unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza o nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali.

Emendamento

(6) Lo scopo del presente regolamento non è di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne *varie questioni giuridiche e lo* status giuridico di *persone fisiche o giuridiche*.

Or. en

Emendamento 51 Alexandra Thein

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Lo scopo del presente regolamento non è di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio, unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza o nazionalità, *patrimonio immobiliare, status giuridico di una società o altra impresa*, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali.

Emendamento

(6) Lo scopo del presente regolamento non è di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio, unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza o nazionalità, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali.

Or. de

Emendamento 52 Giuseppe Gargani

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Lo scopo del presente regolamento non è di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio, unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza o nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali.

Emendamento

(6) *II* presente regolamento non *modifica* il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio, unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza o nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali.

Or. it

Emendamento 53 Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Lo scopo del presente regolamento non è di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio, unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza o nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali.

Emendamento

(6) Lo scopo del presente regolamento non è di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio, unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza o nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali. I documenti che contengono un accordo tra due o più parti devono essere esclusi.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento deve applicarsi strettamente e unicamente ai documenti pubblici ed escludere i documenti, sia autenticati che certificati, che riflettono un accordo personale (per esempio contratti, atti, statuti sociali ecc.).

Emendamento 54 Sajjad Karim

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Lo scopo del presente regolamento non è di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio, unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza o nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali.

Emendamento

(6) Lo scopo del presente regolamento non è di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, decesso, nome, matrimonio, unione registrata, filiazione, adozione, residenza, cittadinanza o nazionalità, patrimonio immobiliare, status giuridico di una società o altra impresa, diritti di proprietà intellettuale e assenza di precedenti penali. *Il presente regolamento, tuttavia, deve*

AM\1004664IT.doc 9/33 PE519.782v01-00

stabilire adeguate garanzie per prevenire la frode e la falsificazione, nonché assicurare che, in circostanze limitate, ad esempio relativamente a questioni di immigrazione, agli Stati membri non sia preclusa la possibilità di richiedere la documentazione originale.

Or. en

Emendamento 55 Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Al fine di promuovere la libera circolazione dei cittadini e delle società o altre imprese nell'Unione, dette categorie di documenti pubblici dovrebbero essere esentate da ogni forma di legalizzazione o formalità analoga.

Emendamento

(7) Al fine di promuovere la libera circolazione dei cittadini e delle società o altre imprese nell'Unione, dette categorie di documenti pubblici dovrebbero essere esentate da ogni forma di legalizzazione o formalità analoga. I documenti che contengono un accordo tra due o più parti devono essere esclusi.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento deve applicarsi strettamente e unicamente ai documenti pubblici ed escludere i documenti, sia autenticati che certificati, che riflettono un accordo personale (per esempio contratti, atti, statuti sociali ecc.).

PE519.782v01-00 10/33 AM\1004664IT.doc

Emendamento 56 Alajos Mészáros

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Occorre stabilire garanzie adeguate per prevenire la frode e la falsificazione dei documenti pubblici che circolano tra gli Stati membri.

Emendamento

(9) Occorre stabilire garanzie adeguate per prevenire la frode e la falsificazione dei documenti pubblici che circolano tra gli Stati membri *al fine di assicurare la certezza del diritto nell'Unione europea*.

Or. en

Emendamento 57 Alajos Mészáros

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È opportuno redigere moduli standard multilingue dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per i documenti pubblici relativi *alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata,* allo status giuridico *e alla rappresentanza di una società o altra impresa,* allo scopo di evitare che i cittadini e le società o altre imprese dell'Unione debbano fornire traduzioni nei casi in cui altrimenti sarebbero obbligati a farlo.

Emendamento

(16) È opportuno redigere moduli standard multilingue dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per i documenti pubblici relativi *a varie questioni giuridiche e* allo status giuridico *di persone fisiche o giuridiche* allo scopo di evitare che i cittadini e le società o altre imprese dell'Unione debbano fornire traduzioni nei casi in cui altrimenti sarebbero obbligati a farlo.

Or. en

Emendamento 58 Alexandra Thein

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È opportuno redigere moduli standard multilingue dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per i documenti pubblici relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata, allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresa, allo scopo di evitare che i cittadini e le società o altre imprese dell'Unione debbano fornire traduzioni nei casi in cui altrimenti sarebbero obbligati a farlo.

Emendamento

(16) È opportuno redigere moduli standard multilingue dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per i documenti pubblici relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio *e* all'unione registrata, allo scopo di evitare che i cittadini dell'Unione debbano fornire traduzioni nei casi in cui altrimenti sarebbero obbligati a farlo.

Or. de

Emendamento 59 Alexandra Thein

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) I moduli standard multilingue dovrebbero essere rilasciati su richiesta ai cittadini e alle società o altre imprese autorizzati a ricevere i documenti pubblici equivalenti esistenti nello Stato membro di rilascio e alle stesse condizioni. I moduli standard dovrebbero avere lo stesso valore probatorio ufficiale dei documenti pubblici equivalenti redatti dalle autorità dello Stato membro che li rilascia, il che lascerebbe ai cittadini e alle società o altre imprese dell'Unione la scelta di utilizzare gli uni o gli altri in ogni singolo caso. I moduli standard multilingue dell'Unione non dovrebbero produrre effetti giuridici per quanto riguarda il riconoscimento del loro

Emendamento

(17) I moduli standard multilingue dovrebbero essere rilasciati su richiesta ai cittadini autorizzati a ricevere i documenti pubblici equivalenti esistenti nello Stato membro di rilascio e alle stesse condizioni. I moduli standard dovrebbero avere lo stesso valore probatorio ufficiale dei documenti pubblici equivalenti redatti dalle autorità dello Stato membro che li rilascia, il che lascerebbe ai cittadini dell'Unione la scelta di utilizzare gli uni o gli altri in ogni singolo caso. I moduli standard multilingue dell'Unione non dovrebbero produrre effetti giuridici per quanto riguarda il riconoscimento del loro contenuto negli Stati membri in cui sono presentati. È

PE519.782v01-00 12/33 AM\1004664IT.doc

contenuto negli Stati membri in cui sono presentati. È opportuno che la Commissione, con la collaborazione delle autorità centrali, elabori orientamenti dettagliati sull'uso di tali moduli.

opportuno che la Commissione, con la collaborazione delle autorità centrali, elabori orientamenti dettagliati sull'uso di tali moduli

Or. de

Emendamento 60 Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento prevede l'esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe e una semplificazione di altre formalità connesse all'accettazione di *taluni* documenti pubblici rilasciati da autorità degli Stati membri.

Emendamento

Il presente regolamento prevede l'esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe e una semplificazione di altre formalità connesse all'accettazione di documenti pubblici rilasciati da autorità degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 61 Alajos Mészáros

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Esso istituisce altresì moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata, allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresa.

Emendamento

Esso istituisce altresì moduli standard multilingue dell'Unione relativi *a varie questioni giuridiche e* allo status giuridico *di persone fisiche o giuridiche*.

Or. en

Emendamento 62 Alexandra Thein

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Esso istituisce altresì moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata, allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresa.

Emendamento

Esso istituisce altresì moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio *e* all'unione registrata.

Or. de

Emendamento 63 Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Esso istituisce altresì moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata, allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresa.

Emendamento

Esso istituisce altresì moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio *e* all'unione registrata.

Or. en

Motivazione

Lo scopo del presente regolamento non deve essere la standardizzazione del contenuto dei documenti, poiché ciò potrebbe provocare una modifica delle procedure interne di ciascuno Stato membro.

Emendamento 64 Alajos Mészáros

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica all'accettazione di documenti pubblici che *devono essere presentati* alle autorità di un altro Stato membro

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica all'accettazione di documenti pubblici che *sono da presentarsi* alle autorità di un altro Stato membro

Or. en

Emendamento 65 Alexandra Thein

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

- (1) "documento pubblico", un documento rilasciato da autorità di uno Stato membro e dotato di valore probatorio ufficiale per quanto concerne
- a) nascita
- b) decesso
- c) nome
- d) matrimonio e unione registrata
- e) filiazione
- f) adozione
- g) residenza
- h) cittadinanza e nazionalità
- i) patrimonio immobiliare
- j) status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa
- k) diritti di proprietà intellettuale

Emendamento

- (1) "documento pubblico", *uno dei seguenti documenti* rilasciato da autorità di uno Stato membro:
- a) estratti dal registro delle nascite
- b) estratti dal registro dei decessi
- c) documenti di cambio del nome
- d) estratti dal registro dei matrimoni e delle unioni registrate
- e) certificati di filiazione
- f) certificati di adozione
- g) estratti dal registro anagrafico
- h) *documenti relativi a* cittadinanza e nazionalità
- k) estratti dai registri di proprietà

AM\1004664IT.doc 15/33 PE519.782v01-00

intellettuale

1) estratti dal casellario giudiziale; certificati ufficiali di buona condotta;

Or. de

Emendamento 66 Hubert Pirker, Angelika Niebler

1) assenza di precedenti penali;

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

- (1) "documento pubblico", *un documento* rilasciato da autorità di uno Stato membro *e dotato di valore probatorio ufficiale per quanto concerne*:
- a) nascita
- b) decesso
- c) nome
- d) matrimonio e unione registrata
- e) filiazione
- f) adozione
- g) residenza
- h) cittadinanza e nazionalità
- i) patrimonio immobiliare
- j) status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa
- k) *diritti* di proprietà intellettuale
- 1) assenza di precedenti penali;

Emendamento

- (1) "documento pubblico", *uno dei seguenti documenti* rilasciato da autorità di uno Stato membro:
- a) estratti dal registro delle nascite
- b) estratti dal registro dei decessi
- c) documenti di cambio del nome
- d) estratti dal registro dei matrimoni e delle unioni registrate
- e) certificati di filiazione
- f) certificati di adozione
- g) conferme di registrazione
- h) *documenti relativi a* cittadinanza e nazionalità
- i) estratti dal registro degli immobili
- j) estratti dal registro delle imprese
- k) *estratti dai registri* di proprietà intellettuale
- 1) estratti dal casellario giudiziale;

Or. de

Emendamento 67 Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

- (1) "documento pubblico", un documento rilasciato da autorità di uno Stato membro e dotato di valore probatorio ufficiale per quanto concerne:
- (a) nascita;
- (b) decesso;
- (c) nome;
- (d) matrimonio e unione registrata;
- (e) filiazione;
- (f) adozione;
- (g) residenza;
- (h) cittadinanza e nazionalità;
- (i) patrimonio immobiliare;
- (j) status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa;
- (k) diritti di proprietà intellettuale;
- (l) assenza di precedenti penali;

Emendamento

- (1) "documento pubblico":
- (a) documenti redatti dalle autorità degli Stati membri;
- (b) documenti redatti da autorità o funzionari di tribunali di uno Stato membro, compresi documenti redatti da pubblici ministeri, da commessi del tribunale o da ufficiali giudiziari;
- (c) atti pubblici;
- (d) certificati ufficiali inseriti in documenti firmati da persone a titolo privato, quali certificati ufficiali di registrazione di un documento, attestanti che era in atto a una determinata data, o autentica notarile della firma;

Or. en

Emendamento 68 Antonio Masip Hidalgo

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

- (1) documento pubblico", un documento rilasciato da autorità di uno Stato membro e dotato di valore probatorio ufficiale *per quanto concerne*:
- a) nascita;
- b) decesso;
- c) nome;
- d) matrimonio e unione registrata;
- e) filiazione;
- f) adozione:
- g) residenza;
- h) cittadinanza e nazionalità;
- i) patrimonio immobiliare;
- j) status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa;
- k) diritti di proprietà intellettuale;
- 1) assenza di precedenti penali;

Emendamento

- (1) documento pubblico", un documento rilasciato da autorità di uno Stato membro e dotato di valore probatorio ufficiale, *ovvero*:
- a) estratti degli atti iscritti nel registro delle nascite;
- b) estratti degli atti iscritti nel registro dei decessi;
- c) atti relativi al cambio di nome;
- d) estratti degli atti iscritti nel registro dei matrimoni e delle unioni registrate;
- e) atti di filiazione;
- f) atti di adozione:
- g) estratti degli atti iscritti nei registri anagrafici;
- h) atti relativi a cittadinanza e nazionalità;
- k) estratti degli atti iscritti nei registri relativi alla proprietà intellettuale;
- 1) estratti dal casellario giudiziale;

Or. fr

Emendamento 69 Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) "documento pubblico", un documento rilasciato da autorità di uno Stato membro *e dotato di* valore probatorio ufficiale per quanto concerne:

Emendamento

(1) "documento pubblico", un documento rilasciato da autorità di uno Stato membro, esclusi i documenti che contengono un accordo tra due o più parti, aventi valore probatorio ufficiale per quanto concerne:

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento deve applicarsi strettamente e unicamente ai documenti pubblici ed escludere i documenti, sia autenticati che certificati, che riflettono un accordo personale (per esempio contratti, atti, statuti sociali ecc.).

Emendamento 70 Alajos Mészáros

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) qualificazioni e attestati di istruzione e formazione continua;

Or. en

Emendamento 71 Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) patente di guida, di volo e nautica;

Or. fr

Emendamento 72 Alajos Mészáros

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

(l) assenza di precedenti penali;

soppresso

Or. en

Emendamento 73 Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità non richiedono la presentazione contestuale dell'originale di un documento pubblico e di una sua copia autenticata rilasciata dalle autorità di altri Stati membri.

soppresso

Or. en

Motivazione

La semplificazione nell'accettazione di copie non autenticate in scambi transfrontalieri all'interno dell'Unione europea potrebbe procurare il rischio di mettere in pericolo il

PE519.782v01-00 20/33 AM\1004664IT.doc

requisito della certezza del diritto.

Emendamento 74 Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità non richiedono la presentazione contestuale dell'originale di un documento pubblico e di una sua copia autenticata rilasciata dalle autorità di altri Stati membri.

Emendamento

1. Le autorità accettano in luogo dell'originale di un documento pubblico rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro o dalle autorità dell'Unione una sua copia autenticata o non autenticata, laddove il diritto nazionale consente la presentazione del documento in tale versione.

Or. pl

Motivazione

Le copie dei documenti possono essere accettate soltanto se il diritto nazionale consente la presentazione dello stesso in tale versione. In caso contrario potrebbero crearsi discriminazioni tra le persone che munite di un documento nazionale devono presentarlo in versione originale e quelle che munite di un documento straniero possono presentarlo in copia. I documenti originali e le copie autenticate sono richiesti soprattutto per motivi di sicurezza e garanzia di un adeguato livello di certezza giuridica.

Emendamento 75 Sajjad Karim

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere, ai fini di individuazione delle frodi, la presentazioni di documenti originali, in circostanze limitate. Emendamento 76 Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Laddove l'originale di un documento pubblico rilasciato dalle autorità di uno Stato membro sia presentato insieme alla sua copia, le autorità dell'altro Stato membro accettano tale copia senza autenticazione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La semplificazione nell'accettazione di copie non autenticate in scambi transfrontalieri all'interno dell'Unione europea potrebbe procurare il rischio di mettere in pericolo il requisito della certezza del diritto.

Emendamento 77 Alajos Mészáros

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

Traduzioni non certificate

- 1. Le autorità accettano traduzioni *non* certificate di documenti pubblici rilasciati dalle autorità di altri Stati membri.
- 2. Se un'autorità ha un dubbio fondato sulla correttezza o sulla qualità della traduzione di un documento pubblico presentatole in un caso specifico, può chiedere una traduzione certificata di tale documento pubblico. In tal caso, l'autorità accetta traduzioni certificate

Emendamento

Traduzioni certificate

- 1. Le autorità accettano traduzioni certificate di documenti pubblici rilasciati dalle autorità di altri Stati membri.
- 2. Le autorità possono accettare traduzioni certificate redatte in altri Stati membri. È opportuno mettere a disposizione delle autorità degli Stati membri un database contenente le liste dei traduttori ufficiali.

PE519.782v01-00 22/33 AM\1004664IT.doc

Or. en

Emendamento 78 Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

Traduzioni *non* certificate

- 1. Le autorità accettano traduzioni *non* certificate di documenti pubblici rilasciati dalle autorità di altri Stati membri.
- 2. Se un'autorità ha un dubbio fondato sulla correttezza o sulla qualità della traduzione di un documento pubblico presentatole in un caso specifico, può chiedere una traduzione certificata di tale documento pubblico. In tal caso, l'autorità accetta traduzioni certificate redatte in altri Stati membri.

Emendamento

Traduzioni certificate

Le autorità accettano traduzioni certificate di documenti pubblici rilasciati dalle autorità di altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'abrogazione del requisito relativo alla certificazione delle traduzioni è preoccupante, in particolare con riferimento alla certezza del diritto. Gli Stati membri devono accettare traduzioni certificate redatte in altri Stati membri. Le autorità che ricevono una traduzione non certificata di un documento estero non sono generalmente nella posizione di individuare traduzioni incorrette o errate per la mancata conoscenza della lingua originale del documento, pertanto il concetto di ragionevole dubbio risulta inappropriato.

Emendamento 79 Hubert Pirker, Angelika Niebler

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

- 1. Le autorità accettano traduzioni *non* certificate di documenti pubblici rilasciati dalle autorità di altri Stati membri.
- 2. Se un'autorità ha un dubbio fondato sulla correttezza o sulla qualità della traduzione di un documento pubblico presentatole in un caso specifico, può chiedere una traduzione certificata di tale documento pubblico. In tal caso, l'autorità accetta traduzioni certificate redatte in altri Stati membri.

Emendamento

Le autorità accettano traduzioni certificate di documenti pubblici rilasciati dalle autorità di altri Stati membri.

Or. de

Emendamento 80 Alajos Mészáros

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se le autorità di uno Stato membro in cui è presentato un documento pubblico o la sua copia autenticata hanno un dubbio fondato, *che non può essere chiarito altrimenti*, circa la loro autenticità, esse possono presentare una richiesta di informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui tali documenti sono stati rilasciati, utilizzando direttamente il sistema di informazione del mercato interno di cui all'articolo 8 oppure rivolgendosi all'autorità centrale del proprio Stato membro.

Emendamento

1. Se le autorità di uno Stato membro in cui è presentato un documento pubblico o la sua copia autenticata hanno un dubbio fondato, *a seguito di un controllo approfondito*, circa la loro autenticità, esse possono presentare una richiesta di informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui tali documenti sono stati rilasciati, utilizzando direttamente il sistema di informazione del mercato interno di cui all'articolo 8 oppure rivolgendosi all'autorità centrale del proprio Stato membro.

Or. en

PE519.782v01-00 24/33 AM\1004664IT.doc

Emendamento 81 Alajos Mészáros

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il dubbio fondato di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare:

Emendamento

2. Il dubbio fondato di cui al paragrafo 1 - *e basato su un controllo approfondito e imparziale* - può riguardare, in particolare:

Or. en

Emendamento 82 Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le richieste di informazioni sono corredate di una copia *scannerizzata* del documento pubblico o della sua copia autenticata cui si riferiscono. Le richieste e le eventuali risposte non sono soggette a imposte, diritti o tasse.

Emendamento

4. Le richieste di informazioni sono corredate di una copia del documento pubblico o della sua copia autenticata cui si riferiscono. Le richieste e le eventuali risposte non sono soggette a imposte, diritti o tasse.

Or. en

Emendamento 83 Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le autorità rispondono a tali richieste quanto prima possibile e in ogni caso entro un mese.

Emendamento

5. Le autorità rispondono a tali richieste quanto prima possibile e in ogni caso entro un mese. *Una mancata risposta si traduce*

AM\1004664IT.doc 25/33 PE519.782v01-00

nella mancata conferma di autenticità del documento pubblico o della relativa copia autenticata.

Or. fr

Emendamento 84 Alajos Mészáros

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione garantisce che i compiti prescritti dall'articolo 7 sono conformi ai requisiti tecnici e personali del sistema informativo del mercato interno.

Or. en

Emendamento 85 Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

- 1. Ciascuno Stato membro designa *almeno* un'autorità centrale.
- 2. Lo Stato membro che abbia nominato più di un'autorità centrale indica quella a cui può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell'inoltro all'autorità centrale competente di detto Stato.
- 3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, in conformità dell'articolo 20, il nome e gli estremi dell'autorità centrale *o delle autorità centrali designate*.

Emendamento

- 1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale.
- 2. Qualora più autorità all'interno di uno Stato membro siano competenti per rispondere alle richieste di informazioni, lo Stato membro adotta le misure necessarie affinché ogni comunicazione sia trattata dall'autorità centrale da esso nominata.
- 3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, in conformità dell'articolo 20, il nome e gli estremi dell'autorità centrale *designata*.

PE519.782v01-00 26/33 AM\1004664IT.doc

Motivazione

Ai fini della semplificazione, appare logico che gli Stati membri designino una sola autorità centrale e si organizzino di conseguenza all'interno della propria amministrazione nazionale.

Emendamento 86 Alajos Mészáros

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

Articolo 11

Moduli standard multilingue dell'Unione relativi a nascita, decesso, matrimonio, unione registrata e status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa

Sono istituiti moduli standard multilingue dell'Unione relativi a *nascita, decesso, matrimonio, unione registrata e* status giuridico *e rappresentanza di una società o altra impresa*.

Tali moduli standard multilingue dell'Unione figurano negli allegati.

Emendamento

Articolo 11

Moduli standard multilingue dell'Unione relativi a *questioni giuridiche e allo* status giuridico *delle persone fisiche o giuridiche*

Sono istituiti moduli standard multilingue dell'Unione relativi a *questioni giuridiche e allo* status giuridico *delle persone fisiche o giuridiche*.

Tali moduli standard multilingue dell'Unione figurano negli allegati.

Or. en

Emendamento 87 Alexandra Thein

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

Articolo 11

Moduli standard multilingue dell'Unione relativi a nascita, decesso, matrimonio, unione registrata, *status giuridico e*

Emendamento

Articolo 11

Moduli standard multilingue dell'Unione relativi a nascita, decesso, matrimonio *e*

AM\1004664IT.doc 27/33 PE519.782v01-00

rappresentanza di una società o altra impresa

Sono istituiti moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata *e allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresa*.

Tali moduli standard multilingue dell'Unione figurano negli allegati.

unione registrata

Sono istituiti moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio *e* all'unione registrata.

Tali moduli standard multilingue dell'Unione figurano negli allegati.

Or. de

Emendamento 88 Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

Articolo 11

Moduli standard multilingue dell'Unione relativi a nascita, decesso, matrimonio, unione registrata, status giuridico e rappresentanza di una società o altra impresa

Sono istituiti moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio, all'unione registrata *e allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresa*.

Tali moduli standard multilingue dell'Unione figurano negli allegati.

Emendamento

Articolo 11

Moduli standard multilingue dell'Unione relativi a nascita, decesso, matrimonio *e* unione registrata

Sono istituiti moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio *e* all'unione registrata.

Tali moduli standard multilingue dell'Unione figurano negli allegati.

Or. en

Motivazione

Lo scopo del presente regolamento non deve essere la standardizzazione del contenuto dei documenti, poiché ciò potrebbe provocare una modifica delle procedure interne di ciascuno Stato membro.

PE519.782v01-00 28/33 AM\1004664IT.doc

Emendamento 89 Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

La Commissione elabora versioni elettroniche dei moduli standard multilingue dell'Unione o altri formati idonei agli scambi elettronici.

Emendamento

La Commissione elabora versioni elettroniche dei moduli standard multilingue dell'Unione o altri formati idonei agli scambi elettronici *che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare in maniera esclusiva*.

Or. fr

Emendamento 90 Alexandra Thein

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità degli Stati membri *accettano* i moduli standard multilingue dell'Unione presentati senza legalizzazione o formalità analoghe.

Emendamento

3. Le autorità degli Stati membri *utilizzano* i moduli standard multilingue dell'Unione presentati senza legalizzazione o formalità analoghe.

Cfr. emendamento al titolo.

Or. de

Emendamento 91 Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Entro...*, gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli estremi *di una o più* autorità *centrali designate*, di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali dati.

Emendamento

1. *Al più tardi* ..., gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli estremi *dell'* autorità *centrale designata*, di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali dati.

Or. fr

Emendamento 92 Sebastian Valentin Bodu

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) istituire moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla filiazione, all'adozione, alla residenza, alla cittadinanza e alla nazionalità, *al patrimonio immobiliare, ai diritti di proprietà intellettuale* e all'assenza di precedenti penali;

Emendamento

(b) istituire moduli standard multilingue dell'Unione relativi alla filiazione, all'adozione, alla residenza, alla cittadinanza e alla nazionalità e all'assenza di precedenti penali;

Or. en

Emendamento 93 Alexandra Thein

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) istituire moduli standard multilingue

Emendamento

b) istituire moduli standard multilingue

PE519.782v01-00 30/33 AM\1004664IT.doc

IT

dell'Unione relativi alla filiazione, all'adozione, alla residenza, alla cittadinanza e alla nazionalità, *al patrimonio immobiliare*, ai diritti di proprietà intellettuale e all'assenza di precedenti penali;

dell'Unione relativi alla filiazione, all'adozione, alla residenza, alla cittadinanza e alla nazionalità, ai diritti di proprietà intellettuale e all'assenza di precedenti penali;

Or. de

Emendamento 94 Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento Allegato II bis (nuovo)

Allegato II bis

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO STATUS DI NON CONIUGATO/A

*** * * * *

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

1	STATO MEMBRO:	2 AUTORITÀ DI RILASCIO					
3	MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A						
4	COGNOME						
5	NOME/I						
6	SESSO						
7	DATA E LUOGO DI NASCITA	GG MM AAAA					
8	DATA DI RILASCIO FIRMA, TIMBRO _	GG MM AAAA					

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri.

[Allegato multilingue non riprodotto.]

Or. en

Motivazione

Molti Stati membri richiedono di fornire una prova dello status di non coniugato/a prima di consentire il matrimonio, anche nel caso di un/una cittadino/a non nazionale che contragga

AM\1004664IT.doc 31/33 PE519.782v01-00

matrimonio con un/una cittadino/a di quello Stato membro. In alcuni Stati membri, sussiste un problema legato all'indisponibilità di un modulo di questo tipo, oppure un problema di traduzione o di formattazione. Il presente emendamento è inteso a rendere disponibile un modulo dell'UE comprovante lo status di non coniugato/a.

Emendamento 95 Giuseppe Gargani

Proposta di regolamento Allegato III

Allegato III

MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL MATRIMONIO

Articolo 11 del regolamento (UE) [aggiungere numero e titolo del presente regolamento]

* * * * *	
^ ★ ^	

1	STATO MEMBRO: 2 AUTORITÀ DI RILASCIO						
3	MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO						
4	DATA E LUOGO DEL MATROMONIO	GG MM AAAA 					
		5	CONIUGE A / MARITO	6	CONIUGE B / MOGLIE		
7	COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO						
8	NOME/I						
9	SESSO						
10	DATA E LUOGO DI NASCITA	GG MM AAAA		GG 	GG MM AAAA		
11	COGNOME DOPO IL MATRIMONIO						
12	RESIDENZA ABITUALE						
13	ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NELI	L'ATTO					
14	DATA DI RILASCIO, FIRMA; TIMBRO		GG MM AAA	AA			

Nota giuridica: Il presente modulo standard multilingue dell'Unione è messo a disposizione dalle autorità dello Stato membro di rilascio e può essere richiesto in alternativa al documento pubblico equivalente esistente in detto Stato membro. Esso non pregiudica l'uso di un documento pubblico nazionale equivalente redatto dalle autorità dello Stato membro di rilascio, ha lo stesso valore probatorio ufficiale dell'equivalente nazionale dello Stato membro di rilascio ed è utilizzato fatto salvo il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di matrimonio.

[Allegato multilingue non riprodotto.]

Or. it

PE519.782v01-00 32/33 AM\1004664IT.doc

Motivazione

La formulazione dei campi 5 e 6 presenta una terminologia parziale rispetto alla maggior parte dei sistemi giuridici nazionali.